

STATUTO UNIVERSITA' DI PISA

(Approvato dal senato accademico nella seduta del 27 luglio 2011)

ADEMPIMENTI REGOLAMENTARI

Articolo	adempimenti	Tempi/note
Art. 12 – “Il rettore”		
Comma 16	Demanda ad apposito regolamento, approvato dal senato accademico, la definizione delle procedure per l'elezione del rettore	Ricade nella previsione generale di cui all'art 57, comma 2, dello statuto per cui entro un anno dalla data di costituzione del senato accademico sono emanati i regolamenti previsti dallo statuto (tempi diversi sono previsti per il regolamento generale, il regolamento didattico e quello amm.vo contabile)
Art. 13 – “Il Senato accademico”		
Comma 8	Il S.A definisce in un apposito regolamento, in attuazione degli artt. 20 e 41, il procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori e le modalità di funzionamento del collegio di disciplina	Il regolamento ricade nella previsione generale di cui all'art. 57, comma 2 (entro un anno dalla data di costituzione del senato accademico) vi è però l'esigenza di dotarsi quanto prima di detto regolamento
Comma 20	La norma demanda ad appositi regolamenti, approvati dal S.A., la definizione delle procedure elettorali delle varie componenti rappresentative in seno all'Organo	Il regolamento ricade nella previsione generale di cui all'art. 57, comma 2; trova applicazione la norma transitoria di cui all'art. 57, comma 3.
Art. 14 – “il Consiglio di amministrazione”		
Comma 2, lett. g)	Il CdA approva le richieste dei docenti di variazione di afferenza ai Dipartimenti previa verifica del fabbisogno dei dipartimenti	La norma fa genericamente rinvio ai regolamenti di ateneo, la sede naturale dovrebbe essere però il Regolamento generale di ateneo

	interessati <u>sulla base di criteri generali definiti dai regolamenti di ateneo</u> (ved. anche art. 22, comma 9)	da adottarsi, ai sensi dell'art. 57, comma 1, entro quattro mesi dalla costituzione del Senato accademico.
Comma 9	Demanda ad appositi regolamenti approvati dal S.A. la definizione delle procedure per le elezioni dei componenti del personale docente, T.A. e dei rappresentanti degli studenti	Il regolamento ricade nella previsione generale di cui all'art. 57, comma 2; trova applicazione la norma transitoria di cui all'art. 57, comma 3.
Comma 6	Demanda ad apposito decreto rettorale la disciplina relativa alla presentazione delle candidature dei componenti interni in seno al CdA (n.d.r <i>si ritiene che debba trattarsi cmq di atto regolamentare visto successivo comma 9 sopra richiamato</i>)	ved .sopra
Art. 15 – “Il Nucleo di valutazione di ateneo”		
Comma 3	Demanda ad apposito regolamento modalità di elezione rappresentante degli studenti nel nucleo	Il regolamento ricade nella previsione generale di cui all'art. 57, comma 2; trova applicazione la norma transitoria di cui all'art. 57, comma 3 in quanto la costituzione del Nucleo deve avvenire entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto ai sensi art. 56, comma 5
Art. 18 – “Il consiglio degli studenti”		
Comma 9	Demanda ad apposito regolamento le norme per il funzionamento del consiglio	Il regolamento ricade nella previsione generale di cui all'art. 57, comma 2. L'art. 43 prevede che le norme-quadro per la predisposizione del regolamento siano contenute nel Regolamento generale da ateneo (da adottarsi, quest'ultimo, entro quattro mesi dalla costituzione del senato accademico il quale, a sua volta, entra in carica entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello statuto). La costituzione del

		consiglio deve avvenire entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto
Art. 19 –“ il Comitato unico di garanzia”		
Comma 4	Demanda ad apposito regolamento le modalità di costituzione, anche attraverso procedura elettorale, e di funzionamento del CUG	Il regolamento ricade nella previsione generale di cui all’art. 57, comma 2 (entro 1 anno dalla data di costituzione del S.A) . C’è però <u>un’esigenza di coordinamento tra le norme</u> al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui all’art. 56 che prevede, al comma 5, che il CUG sia costituito entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto; pertanto l’adozione del regolamento dovrebbe avvenire almeno entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto
Articolo 21 – “commissioni istruttorie per il funzionamento del senato accademico e del Consiglio di amministrazione		
Comma 1	Demanda ad apposito regolamento la disciplina per la composizione e per il funzionamento delle commissioni istruttorie per il SA e CdA	Il regolamento ricade nella previsione generale di cui all’art. 57, comma 2. Dovrebbe essere cmq prodromica l’adozione del regolamento generale di ateneo che contiene le norme relative alle modalità di funzionamento del senato e del consiglio
Comma 3	La definizione delle aree scientifiche, la composizione e le modalità operative delle commissioni di cui al comma 2 del medesimo articolo (commissioni di area incaricata di formulare proposte al S.A per l’assegnazione di finanziamenti	

	all'attività di ricerca) sono disciplinate in "un regolamento di ateneo" deliberato dal S.A (lo stesso di cui al comma 1?)	
Art. 22 " Il Dipartimento		
Comma 10	E' previsto un regolamento di funzionamento	L'art. 43 prevede le norme quadro per la predisposizione dei regolamenti delle strutture siano contenute nel regolamento generale di ateneo
Articolo 25 – " Il Consiglio di Dipartimento"		
Comma 6	Demanda ai "regolamenti di ateneo" la definizione del numero e delle modalità di elezione delle rappresentanze personale in seno al Consiglio (T.A, studenti dei corsi di studio afferenti, dottorandi e specializzandi afferenti al dipartimento, assegnisti di ricerca)	Il regolamento ricade nella previsione generale di cui all'art. 57, comma 2; trova applicazione la norma transitoria di cui all'art. 57, comma 3
Art. 27 – " commissione paritetica docenti- studenti del Dipartimento"		
Comma 4	Demanda al Regolamento generale di ateneo la definizione del numero, composizione e modalità di individuazione dei componenti	Regolamento generale da ateneo da adottarsi, ai sensi dell'art. 43 entro quattro mesi dalla costituzione del senato accademico il quale, a sua volta, entra in carica entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello
Art. 28 – "La Scuola interdipartimentale"		
Comma 8	E' previsto un regolamento di funzionamento della Scuola	L'art. 43 prevede le norme quadro per la predisposizione dei regolamenti delle strutture siano contenute nel regolamento generale di ateneo
Art. 31 " Commissione paritetica docenti- studenti della Scuola"		
Comma 4	Demanda al regolamento generale di ateneo la definizione del numero, della composizione e	Regolamento generale da ateneo da adottarsi, ai sensi dell'art. 43 entro quattro mesi dalla

	delle modalità di individuazione dei componenti della commissione	costituzione del senato accademico il quale, a sua volta, entra in carica entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello statuto
Art. 32 – “ I corsi di studio”		
Comma 6	Demanda al Regolamento didattico di ateneo le procedure relative alla istituzione, attivazione e disattivazione di un corso di studio	Ai sensi dell'art. 57, comma 1, entro quattro mesi quattro mesi dalla costituzione del senato accademico deve essere aggiornato, ove necessario, il regolamento didattico di ateneo
Art. 34 – “Il Consiglio del corso di studio”		
Comma 6	E' previsto un Regolamento di funzionamento del consiglio	Il regolamento ricade nella previsione generale di cui all'art. 57, comma 2;
Art. 36 – “ commissione paritetica docenti-studenti del corso di studio		
Comma 3	Demanda al regolamento generale di ateneo la definizione del numero, della composizione e delle modalità di individuazione dei componenti	Regolamento generale da ateneo da adottarsi, ai sensi dell'art. 43 entro quattro mesi dalla costituzione del senato accademico
Art. 37 – “ dottorati di ricerca e scuole di specializzazione”		
Comma 3	“l'organizzazione, l'afferenza, la composizione degli organi e le relativa modalità di elezione, il funzionamento e la gestione della scuola di specializzazione e dei corsi di dottorato, sono disciplinati in conformità all'ordinamento universitario nazionale ed a quanto stabilito nei <u>regolamenti di ateneo ed in quelli di ogni singola scuola di specializzazione o corso di dottorato.</u>	
Art. 38 – “ Il Sistema bibliotecario e il sistema museale di ateneo”		
Comma 1	Demanda al <u>regolamento generale di ateneo</u> l'elenco delle Biblioteche che compongono il	Il Regolamento generale da ateneo deve essere adottato, ai sensi dell'art. 43, entro quattro

	sistema e le norme generali per il funzionamento e la loro interconnessione	mesi dalla costituzione del senato accademico
Art. 39 – “I Centri, i consorzi universitari e gli organismi associativi”		
Commi 5 e 8	Demanda al <u>Regolamento generale di ateneo</u> la definizione delle procedure per la costituzione dei Centri di cui al presente articolo (Interdipartimentali e di ateneo) e le norme generali per il loro funzionamento nonché l’elenco dei Centri di ateneo	Il Regolamento generale da ateneo deve essere adottato, ai sensi dell’art. 43, entro quattro mesi dalla costituzione del senato accademico
Art. 41 – “Procedimento disciplinare”		
Comma 13	Rinvio alla normativa vigente ed apposito Regolamento approvato dal CdA previo parere del senato	Il regolamento ricade nella previsione generale di cui all’art. 57, comma 2 (entro un anno dalla data di costituzione del senato accademico) vi è però l’esigenza di dotarsi quanto prima di detto regolamento
Art. 42 - “Autonomia organizzativa e gestionale”		
Comma 2	Demanda al <u>regolamento generale di ateneo</u> l’individuazione degli indirizzi cui devono informarsi i criteri di organizzazione delle strutture amministrative e tecniche, sia dei servizi centrali, sia dei servizi amministrativi e tecnici delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio definiti dal direttore generale	Il Regolamento generale da ateneo deve essere adottato, ai sensi dell’art. 43, entro quattro mesi dalla costituzione del senato accademico
Comma 4	Ai sensi del <u>regolamento generale di ateneo</u> i dirigenti e coloro che sono investiti di poteri dirigenziali e gestionali collaborano con il direttore generale nell’osservanza delle rispettive competenze	

--	--	--

IMPLEMENTAZIONE NUOVA GOVERNANCE

Art 54 – entrata in vigore dello statuto		
<i>Comma 2</i>	<i>Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto sono avviate le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari e delle strutture didattiche scientifiche e di servizio secondo le scadenze definite nei successivi articoli</i>	
Art. 56 – “Scadenze temporali e cessazione organi”		
FASE 1 – costituzione Senato accademico <i>comma 3</i>	<i>Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto sono avviate le procedure per la costituzione del Senato accademico che entra in carica entro quattro mesi dall’entrata in vigore dello statuto</i>	FASE 1 – entro tre mesi dalla data entrata in vigore dello statuto avvio delle procedure; entro quattro mesi entrata in carica nuovo organo <i>A livello generale si rileva una discordanza nelle previsioni temporali di cui al presente articolo e quelle di cui all’art. 54 sopra richiamato nella parte in cui prevede che le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari e delle strutture didattiche scientifiche e di servizio sono avviate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto</i>
FASE 2 – Costituzione Consiglio di amministrazione <i>Comma 4</i>	<i>Entro sette mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto sono avviate le procedure per la costituzione del Consiglio di amministrazione che entra in carica entro otto mesi dall’entrata in vigore dello statuto</i>	FASE 2 - entro sette mesi dalla data entrata in vigore dello statuto avvio delle procedure; entro otto mesi entrata in carica nuovo organo

FASE 3 – nomina Direttore generale e costituzione Nucleo e Collegio dei revisori <i>Comma 5</i>	<i>Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto è nominato il Direttore generale e sono costituiti il Nucleo di valutazione e il Collegio dei revisori dei conti</i>	FASE 3 – entro dieci mesi dalla data entrata in vigore dello statuto
FASE 4 – costituzione del Comitato unico di garanzia , del Consiglio degli studenti e del Collegio di disciplina <i>Comma 5, seconda parte</i>	<i>Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto sono costituiti il Comitato unico di garanzia, il Consiglio degli studenti e il Collegio di disciplina</i>	FASE 4 - entro dodici mesi dalla data entrata in vigore dello statuto(ved. però nota art. 19)

IMPLEMENTAZIONE NUOVO IMPIANTO ORGANIZZATIVO

Art. 55 – Attivazione nuovi dipartimenti – disattivazione dei dipartimenti e delle facoltà		
FASE 1 – Individuazione nuovi dipartimenti <i>Comma 1</i>	<i>In prima applicazione <u>entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto</u> il senato accademico delibera in merito all'istituzione dei Dipartimenti (elenco dei dipartimenti, inquadramento degli stessi nei settori culturali;afferenza dei corsi di studio, dei dottorati e scuole di specializzazione a ciascun dipartimento, alle afferenze dei docenti ai singoli dipartimenti)</i>	FASE 1 – entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto
FASE 2 – costituzione dei consigli di dipartimento FASE 3 – elezione del direttore FASE 4 – attivazione nuovi Dipartimenti <i>Comma 2</i>	<i>In prima applicazione i Consigli di dipartimento sono costituiti entro due mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto ed il direttore è eletto entro i successivi trenta giorni. L'attivazione dei nuovi dipartimenti è stabilita entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto</i>	FASE 2 – entro due mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto FASE 3 –entro 30 giorni dalla costituzione consiglio (completamento fase 2) FASE 4 – entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto

<p>FASE 6 – attribuzione risorse logistiche e strumentali ai nuovi dipartimenti</p> <p><i>Comma 5</i></p>	<p><i>Il Rettore, con proprio provvedimento, su proposta del Direttore amministrativo, definisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto l'attribuzione ai nuovi dipartimenti delle risorse logistiche e strumentali, nonché le altre risorse utilizzate per le attività didattiche e di ricerca in dotazione ai dipartimenti e alle facoltà disattivandi, ivi comprese le risorse finanziarie di rispettiva competenza</i></p>	<p>FASE 6 – contemporanea fase 1</p>
<p>FASE 7 – attribuzione personale T.A. ai nuovi dipartimenti</p> <p><i>Comma 6</i></p>	<p><i>Il direttore amministrativo, con propria disposizione assegna, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto il personale T.A ai nuovi dipartimenti</i></p>	<p>FASE 7 – contemporanea fase 1</p>